



STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

Art. 1 Istituzione e compiti

E' istituita dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte la Camera Arbitrale del Piemonte (in seguito "Camera Arbitrale"), operante nell'ambito dell'Unioncamere Piemonte ai sensi degli articoli 2 e 6 del presente Statuto, con i seguenti compiti:

- a) diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della mediazione e di altre forme alternative di risoluzione delle controversie commerciali di valore contenuto (Alternative Disputes Resolution: ADR), nonché della perizia contrattuale, documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri;
- b) organizzare un servizio di arbitrato rituale ed irrituale, di arbitraggio, di mediazione e arbitrato rapido ADR nonché di perizia contrattuale nelle controversie commerciali provvedendo, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- c) promuovere collaborazioni ed accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini, ed in particolare con l'AIA, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato commerciale e la mediazione come metodi di risoluzione delle controversie;
- d) provvedere all'attuazione delle competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite dalla normativa nazionale e regionale alle Camere di commercio e da queste delegate.

La Camera Arbitrale esercita la propria attività nella risoluzione delle controversie commerciali insorte sia fra cittadini italiani sia fra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri.

I procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale sono disciplinati da appositi regolamenti.

La Camera Arbitrale ha sede presso la Camera di commercio del capoluogo di regione.

Possano essere istituite altre sedi.

Art. 2 Organi

Gli organi della Camera Arbitrale sono: il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Segretario.

Il **Consiglio** è costituito da un massimo di 21 membri, scelti preferibilmente tra esperti in materia, così nominati:

- 15 dalle Camere di commercio del Piemonte e della Valle d'Aosta aderenti alla Camera Arbitrale, in ragione di 7 per la Camera di Torino e uno per ciascuna delle altre Camere;
- 6 dal Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte su designazione delle categorie professionali a livello regionale degli avvocati, dei notai e dei commercialisti firmatarie di apposita convenzione con Unioncamere Piemonte, in ragione di due per ciascuna categoria professionale. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta, il Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte nomina i componenti mancanti tra i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali, che potranno designare loro delegati.

Il **Presidente** della Camera Arbitrale è nominato dal Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte tra i componenti del Consiglio.

La **Giunta Esecutiva** è composta dal Presidente della Camera Arbitrale e da 8 membri nominati dal Consiglio tra i suoi componenti e così suddivisi: 4 in rappresentanza delle categorie professionali e 4 in rappresentanza del sistema camerale.

Il **Vice Presidente**, scelto tra i componenti della Giunta Esecutiva, è nominato dal Comitato Direttivo dell'Unioncamere Piemonte su proposta del Presidente della Camera Arbitrale.

La nomina dei rappresentanti del sistema camerale deve garantire un'equa presenza della Camera di commercio di Torino e delle restanti Camere di commercio.

Il **Segretario** è nominato dal Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte, su proposta del Presidente della Camera Arbitrale.

La qualità di organo o di componente degli organi della Camera Arbitrale è incompatibile con la funzione di arbitro, conciliatore, arbitratore o perito in qualsiasi procedimento amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Gli organi della Camera Arbitrale durano in carica cinque anni.

Il Comitato Direttivo dell'Unioncamere Piemonte può determinare eventuali remunerazioni per gli organi della Camera Arbitrale.

Art. 3 Competenze e funzionamento degli organi

Al **Presidente** spetta la legale rappresentanza della Camera arbitrale.

Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva e ne stabilisce l'ordine del giorno.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica di questa nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il **Consiglio**, su proposta della Giunta Esecutiva, delibera il programma di attività e di spesa entro il 30 novembre di ogni anno ed il conto consuntivo.

Determina gli indirizzi generali dell'attività e propone le modifiche al presente Statuto o esprime il parere su esse a norma dell'art. 7.

Approva i Regolamenti che disciplinano i procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 7 componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di che ne fa le veci.

La **Giunta Esecutiva** dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, fatte salve le competenze del Consiglio.

In particolare:

-propone al Consiglio il programma di attività e di spesa ed il conto consuntivo;

-cura la formazione degli elenchi degli arbitri, arbitratori, mediatori e periti, scegliendoli tra professionisti di provata esperienza e competenza;

- provvede alla nomina degli arbitri, arbitratori, mediatori e periti;

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta scritta di almeno 3 componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nelle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva che comportano oneri di spesa e in quelle concernenti il personale, i rappresentanti delle categorie professionali hanno voto consultivo.

Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta Esecutiva e sovrintende, per conto della Giunta Esecutiva, alle attività della Camera Arbitrale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva, con facoltà di formulare proposte in ordine alle attività della Camera Arbitrale.

Coordina e dirige l'attività della segreteria.

Art. 4. Segreteria e personale

La gestione ordinaria delle procedure è curata dalla segreteria, il cui personale può essere:

- dipendente o collaboratore delle Camere di commercio
- dipendente o collaboratore dell' Unioncamere Piemonte

Il personale delle Camere di commercio o dell' Unioncamere Piemonte presta la propria attività lavorativa in base a specifiche convenzioni tra Camera Arbitrale ed ente di appartenenza.

Il personale della segreteria, indipendentemente dall'ente di appartenenza, risponde, per le attività svolte per la Camera Arbitrale, al Segretario della stessa.

Ciascuna Camera assicura con proprio personale il funzionamento di sportelli locali.

Art. 5. Finanziamento

La Camera Arbitrale definisce entro il 30 novembre di ogni anno il programma di attività e di spesa predisponendo un bilancio preventivo.

Le Camere di commercio provvedono al versamento entro il 30 marzo dell'anno successivo della somma annuale di 2000 euro a titolo di contributo fisso per la gestione della Camera Arbitrale.

Altre entrate possono essere costituite da quote di partecipazione a corsi o seminari, dalle tariffe previste nei regolamenti per lo svolgimento dei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale e da finanziamenti e contributi nazionali o comunitari.

Per le restanti esigenze finanziarie, le Camere di Commercio aderenti provvederanno, a consuntivo, entro il limite massimo di 100.000,00 euro per la Camera di Torino e di 50.000,00 euro per ciascuna delle altre Camere, al versamento di un'ulteriore somma determinata per

ciascuna Camera in proporzione al numero annuo delle domande di arbitrato, tenuto conto della sede legale del richiedente.

Unioncamere Piemonte, ai sensi dell'art. 6, provvederà ad anticipare sul suo bilancio tutte le somme necessarie al funzionamento della Camera Arbitrale e a ripartirle secondo quanto disposto dal presente articolo.

Il bilancio della Camera Arbitrale costituisce una sezione separata del bilancio dell'Unioncamere Piemonte.

Art. 6 Rapporti con Unioncamere Piemonte

L' Unioncamere Piemonte assicura con i propri uffici, a titolo gratuito, il servizio di relazioni esterne ed ufficio stampa e la gestione contabile della Camera Arbitrale.

Può inoltre distaccare proprio personale presso la segreteria, come previsto dall'art. 4.

Su richiesta del Presidente della Camera Arbitrale l' Unioncamere Piemonte può, inoltre, stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed, in genere, curare le relazioni della Camera Arbitrale con enti ed istituzioni.

Art. 7 Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dalle Camere di commercio del Piemonte, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale o su proposta di questo.

Art. 8 Disposizione transitoria

Tutte le cariche della Camera Arbitrale decadono con la nomina degli organi previsti dal presente Statuto.